



TRIBUNALE DI PISTOIA
UFFICIO CONCURSUALE

Rg. 85-1/ / 2026

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti

	Dott. Michele Sirgiovanni	PRESIDENTE
Magistrati:	Dott.ssa Nicoletta Curci	GIUDICE
	Dott. Sergio Garofalo	GIUDICE relatore

ha pronunciato il seguente

**Nel procedimento promosso da CRISTINA CECCHI, c.f. CCCST77E50E715P,
per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso proposto il 3.7.2026, la debitrice CRISTINA CECCHI ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni, allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, ed in particolare: - Certificazioni Uniche 2023-2025, - relazione del gestore della crisi, nominato dall'OCC costituito presso la Camera di Commercio di Pistoia-Prato, avv. Federico Fantacci, sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, nonché sulle cause dell'indebitamento.

L'indebitamento, in particolare, è ricondotto all'accertamento compiuto dall'A.d.E., nel 2012, relativo all'anno di imposta 2008, con cui detto ente ha disconosciuto la natura di associazione sportiva dilettantistica della [REDACTED] con sede a Pieve a Nievole, ha ritenuto che l'attività svolta (gestione di una palestra) fosse una attività commerciale imputabile alla società di fatto costituita da Cristina Cecchi e [REDACTED] ed ha accertato imposte evase per euro 41.865,52. Dall'accertamento della natura commerciale dell'attività svolta sono scaturiti, anche in relazione ai successivi anni di imposta, plurimi



avvisi di accertamento che hanno comportato l'iscrizione a ruolo di somme ingentissime, oggi rappresentate nel carico Agenzia Entrate-Riscossione pari a € 601.328,20. A tale accertamento, impugnato dinanzi al giudice tributario con esito negativo per il contribuente, ha fatto seguito l'interruzione dell'attività della [REDACTED] e la perdita del reddito da lavoro della ricorrente. Quest'ultima, che aveva assunto un mutuo per l'acquisto dell'abitazione, a seguito del peggioramento delle condizioni reddituali e della cessazione del rapporto di convivenza con [REDACTED] non è più riuscita a far fronte al pagamento delle rate del mutuo.

Il ricorso contiene, tra l'altro, l'elenco nominativo dei creditori, con indicazione dei rispettivi crediti, l'indicazione della situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata; non sono stati dichiarati atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore.

La debitrice ha chiesto di aprire la liquidazione controllata e di determinare in euro 965,00 al mese la quota di reddito esclusa dalla liquidazione poiché necessaria al proprio mantenimento.

§§§

1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza della ricorrente.

2. La ricorrente ha svolto, dall'aprile a giugno 2026, attività lavorativa quale docente di sostegno presso un istituto scolastico ed in precedenza ha lavorato come istruttrice di ginnastica presso la [REDACTED]. Detta società è in liquidazione volontaria dal febbraio del 2025 e la ricorrente, titolare di una quota del 90% del capitale sociale, è la liquidatrice. La [REDACTED] che secondo l'Agenzia delle Entrate svolgeva attività di impresa riconducibile ad una società di fatto tra la ricorrente ed il compagno sig. [REDACTED] ha interrotto ogni attività il 31.12.2012. Essendo decorso l'anno da tale cessazione, la debitrice non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

3.1 Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII. In particolare, la ricorrente ha una esposizione debitoria complessiva di 601.328,20 euro nei confronti di AdER e di 101.975,00 euro nei confronti della Cassa di Risparmio di Orvieto per il credito discendente dal mutuo ipotecario, non ha una attività di lavoro stabile e nel 2025 ha percepito solo prestazioni previdenziali da Inps (assegno unico figli) per euro 5.649,00.



La ricorrente, che riceve il sostegno economico [REDACTED] abita, unitamente alle [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] nell'immobile di sua proprietà, il cui valore è stimato euro 130.000,00.

Risulta evidente che il patrimonio ed i redditi della ricorrente, al netto delle spese necessarie per il mantenimento proprio [REDACTED] non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.

Emerge dagli atti che al soddisfacimento della massa dei creditori possano essere riservati: la quota di reddito eccedente l'importo destinato al mantenimento della debitrice (di cui oltre); il prezzo ritratto dalla vendita del compendio immobiliare distinto al CF del Comune di Montecatini Terme al foglio 23, p.lla 336 sub. 2; l'eventuale valore della quota di capitale sociale della [REDACTED]

3.2 La relazione del gestore della crisi, avv. Federico Fantacci, contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. L'OCC ha documentato le comunicazioni effettuate, ai sensi dell'articolo 269, III comma, CCII, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

Inoltre, come previsto dall'art. 269 CCII, modificato dal d.l.vo 136/2024, nella relazione sono riportate le cause del sovraindebitamento ed è espresso motivato giudizio sulla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.

4. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di gestore della crisi.

La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento.

La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).

5. Va, infine, precisato che: - il divieto di azioni esecutive e cautelari "salvo diversa disposizione della legge", costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice



dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni; - nella procedura di liquidazione controllata non può essere attribuita natura prededucibile, stante il disposto dell'art. 6 CCII, ai crediti diversi da quelli per spese e compensi per le prestazioni rese dall'OCC e da quelli sorti durante la procedura; - che il compenso in favore dell'OCC sarà liquidato ai sensi del DM 24.9.2014 n. 202, dopo l'approvazione del rendiconto e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore.

6. Decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione l'esdebitazione potrà essere concessa alla sovraindebitata, previo riscontro dell'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII ed accertamento della c.d. meritevolezza della debitrice ovvero della circostanza che costei non abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, circostanza questa da necessariamente approfondire a tempo debito.

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di **CRISTINA CECCHI, nata a Lucca (LU) il 10 maggio 1977, c.f. CCCST77E50E715P, residente in Montecatini Terme (PT), Via Giosuè Carducci n. 25, interno 2.**

- a) nomina giudice delegato il dott. Sergio Garofalo
- b) nomina liquidatore l'avv. Federico Fantacci, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- c) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori
- d) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore **termine di gg. 90** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- f) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);
- g) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;



- h) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- i) autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.

Così deciso in Pistoia il 7.7.2026

Il Presidente

Dott. Michele Sirgiovanni

Il Giudice est.

Dott. Sergio Garofalo

